

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Movimento per la vita ODV ETS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato MOVIMENTO PER LA VITA siglabile "MovvitacasaleOdvEts".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casale Monferrato. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni di verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV ETS è illimitata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV ETS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Si prefigge come scopo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del sostegno e della difesa della vita, sin dal suo concepimento in tutte le sue esigenze e in tutto l'arco del suo sviluppo, con riferimento particolare ad ogni forma di solidarietà per la vita nascente, sofferente e morente e ad una corretta educazione alla vita con tutte le possibili modalità di divulgazione e informazione nella scuola e nella pubblica opinione.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV ETS si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di carattere generale: a) i) u).
2. Nello specifico a titolo esemplificativo l'O.D.V. E.T.S. intende:
 - Riaffermare nella società civile, nelle istituzioni, nella scuola pubblica e privata, nella legislazione, del diritto- dovere del cittadino di sostenere e diffondere la vita umana sin dal concepimento, in tutte le sue esigenze, in tutto l'arco del suo sviluppo, sino al compimento naturale, con particolare attenzione ai momenti della esistenza umana nei quali la vita è particolarmente a rischio.
 - Contribuire a svolgere con l'impegno personale dei soci e dei sostenitori, ad aiutare con ogni mezzo, le famiglie e le donne a portare a termine le gravidanze inaspettate, indesiderate o a rischio.
 - Promuovere una corretta educazione alla vita nella scuola italiana di ogni ordine e grado, proponendosi come esperti e servendosi di adeguati strumenti.
 - Realizzare e promuovere ogni forma di solidarietà per la vita umana, nascente sofferente e morente.
 - Favorire e sostenere ogni forma di obiezione di coscienza nei confronti di qualunque legge consenta l'eliminazione di esseri umani, anticipandone la morte.
 - Fare conoscere i contenuti delle leggi lesive della vita e della dignità dell'uomo e della famiglia.
 - Promuovere la conoscenza delle sostanze cripto-abortive presentate come contraccettivi.
 - Promuovere ogni ricerca scientifica atta ad investigare le conseguenze psichiche, fisiche, morali e sociali dell'aborto volontario e della fecondazione extracorporea e pubblicarne i risultati.
 - Auspicare e promuovere ogni iniziativa finalizzata al riconoscimento del diritto al consenso informato circa tali conseguenze.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall' O.D.V. E.T.S., a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'associazione non ha finalità di lucro e i proventi che derivassero eventualmente da future attività commerciali accessorie saranno utilizzati per le finalità descritte o destinate, in caso di scioglimento dell'associazione, unitamente ai fondi residui, ad associazioni similari.
4. L' O.D.V. E.T.S. inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
6. L'attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere solo rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. lgs. 117/2017 e s.m.i.)
8. Ogni forma di rapporto economico con l'O.D.V. derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'O.D.V. E.T.S. ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 s.m.i.

Art.4

Patrimonio e risorse economiche.

1. Il patrimonio dell'O.D.V. E.T.S. durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito
 - a. Beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'O.D.V. E.T.S.
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'O.D.V. E.T.S.
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'O.D.V. E.T.S. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017.
3. L'esercizio sociale dell'O.D.V. E.T.S. ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall' O.D.V. E.T.S. a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'O.D.V. E.T.S. tutte le persone fisiche o le O.D.V. E.T.S. che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all' O.D.V. E.T.S. è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all' art.6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

Premesso che possono far parte tutti coloro che aderiscono agli ideali e agli obiettivi fissati dall'art. 2 del presente statuto:

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti.
2. L'eventuale rigetto dell'istanza deve sempre essere motivato e comunicato all'interessato.
3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

4. La qualità di socio si perde:
 - a. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV ETS;
 - b. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV ETS.
5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ETS ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a. I soci hanno diritto di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b. I soci sono obbligati al pagamento nei termini della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 8

Organi dell'ODV ETS

1. Sono organi dell'ODV ETS:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Il Presidente del C.A.V. di Casale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e viceversa per favorire la complementarietà delle due associazioni che hanno finalità affini.

E' facoltà dell'Assemblea di nominare un collegio di revisori dei conti.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV ETS, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche in forma elettronica.
5. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica-telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
6. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
7. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV ETS. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza più uno degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
 - b. Discute ed approva i programmi di attività;
 - c. Elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e. Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - f. Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - g. Delibera sull'esclusione dei soci;
 - h. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - i. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV ETS.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV ETS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
3. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ETS ed, in genere, ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV ETS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

4. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV ETS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.
5. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV ETS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea.
 - b. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
 - c. Delibera sulle domande di nuove adesioni.
 - d. Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci.
 - e. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.
 - f. Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Statuto.
 - g. Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o gli esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.
8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.
9. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
12. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV ETS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV ETS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci, convoca l'Assemblea dei Soci.

Art.14

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'O.D.V. E.T.S. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'O.D.V. E.T.S., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017), e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs.vo 7/2/2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 15

Norme finali

1) Per tutte cose che non è stato espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile del D.lgs 117/2017 e ss.m.m.⁹ e altre decreti attuativi delle norme, nazionali e regionali in materia.